

## **TI\_GERICHTE 9.2019.119 vom 25. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2019.119](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2019.119)

FR: TI\_GERICHTE 9.2019.119 du 25 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 9.2019.119 del 25 maggio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv.

#### **E. 2**

e al domicilio di quest'ultima a una distanza inferiore a m. 200; mettersi in contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via elettronica e in qualsiasi altra maniera). Poi, il 21 agosto 2019, durante l'udienza di audizione per l'istanza, le parti hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore seduta stante, prevedente la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1 di mantenersi a debita distanza (m. 200) da CO 2 e dalla sua abitazione. Nell'accordo sono state però aggiunte anche questioni relative alle relazioni personali tra padre e figlio: è stata annullata la sospensione dei diritti di visita messa in atto dall'ARP una ventina di giorni prima e sono stati regolamentati i passaggi del minore per le vacanze scolastiche estive del 2019. Diversamente da quanto sostiene l'Autorità di protezione, l'anomala modalità di procedere del Pretore non ha di certo fatto scattare l'attrazione di competenza decisionale del Pretore. Il giudice civile non è infatti stato chiamato ad intervenire quale giudice matrimoniale a seguito di un'azione di divorzio (art. 133 cpv. 1 / 275 cpv. 2 / 315a cpv. 1 CC) o di modifica delle conseguenze accessorie della separazione (art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC), che avrebbe potuto giustificare una sua competenza speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), quanto piuttosto solo per la menzionata procedura avviata da CO 2 a protezione della sua personalità. L'accordo omologato dal Pretore il 21 agosto 2019 non fa del resto alcun riferimento al precedente accordo, pure omologato dal Pretore il 10 ottobre 2018, che aveva sancito le conseguenze accessorie della separazione, e ad una volontà di modificare l'assetto delle relazioni personali padre-figlio che era stato in esso definito. Neppure risulta che la decisione del Pretore, formalizzata a verbale per risolvere questioni puntuali specifiche relative alla protezione della personalità della madre, sia stata seguita da altre azioni introdotte dalle parti davanti al giudice matrimoniale, comportanti per quest'ultimo la necessità di avere una visione globale sulle sorti del figlio minorenne. Va pertanto accertata la competenza dell'Autorità di protezione a statuire sulle relazioni personali tra padre e figlio a norma degli art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC e, di riflesso, della Camera di protezione a pronunciarsi sul reclamo ora in esame. II. Validità della decisione del Pretore e sue conseguenze sulle procedure pendenti presso le Autorità di protezione

#### **E. 2.1**

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di “Mantenimento del figlio”. Secondo le norme transitorie, le nuove disposizioni procedurali sono immediatamente applicabili a tutti i procedimenti che concernono questioni riguardanti i figli pendenti a tale data (art. 407 b cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger , in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407 b; Trezzini , in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 1 ad art. 407 b ; Dolder , *Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang*, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Il nuovo diritto stabilisce in particolare all’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale degli art. 298 b cpv. 3 seconda frase CC e 298 d cpv. 3 seconda frase CC – che, pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni punto controverso ( Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un’ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell’intento di eliminare la doppia via ( “Doppelspurigkeit” ) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall’Autorità di protezione dei minori ( Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298 b ). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l’incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell’art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell’Autorità di protezione ( Bohnet , *Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant: procédure et mise en œuvre*, in: *Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance*, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, *Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess*, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza IIICCA del 6 aprile 2018, inc. n. 13.2017.95 consid. 2). Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa, avocare a sé la trattazione dell’incarto.

## **E. 2.2**

Va rammentato che una disciplina analoga, non richiamata dal Codice di procedura civile, risulta anche dall’art. 315a cpv. 1 CC, in base al quale, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori. Anche in tal caso il diritto federale prescrive unità di giurisdizione in favore del giudice civile. Se è pur vero che l’art. 315a cpv. 1 CC non è senza eccezioni – l’art. 315a cpv. 3 CC autorizza infatti l’autorità di protezione a continuare la procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (n. 1) e a ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (n. 2), ciò che l’art. 304 cpv. 2 CPC non prevede – tali eccezioni si riferiscono però a situazioni d’urgenza. Se non v’è urgenza, per finire, l’Autorità di protezione deve in ogni caso trasmettere il caso al giudice civile, che meglio sarà in grado di decidere globalmente sulla situazione ( Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 4 ad art. 304 CPC; decisione *Chambre des curatelles del Canton*

Vaud del 27 ottobre 2016, inc. 2016/234, pubblicata in: Jdt 2017 III p. 18 segg.; CR CC I, Meier , n. 19 art. 315/315 a /315 b CC).

### **E. 2.3**

Il giudice adito nell'ambito di un procedimento matrimoniale possiede dunque una competenza speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), sia in materia di divorzio che di annullamento del matrimonio o di separazione, sia che i genitori si intendono o no al riguardo (RtiD II-2019, 36c pag. 762 e segg.). Questa competenza si estende pure alle misure a protezione del minore (art. 315a cpv. 1) (CR CC I, Meier , n. 14 art. 315/315 a /315 b CC). L'Autorità di protezione gode di una competenza residua nel contesto della procedura matrimoniale. In virtù dell'art. 315a cpv. 1 CC il giudice incarica l'Autorità di protezione dell'esecuzione delle misure di protezione che ha pronunciato. La procedura giudiziaria (CR CC I, Meier , n. 17 art. 315/315 a /315 b CC) è completata con la decisione mentre la protezione del minore richiede in generale un accompagnamento. L'Autorità di protezione non potrà rifiutare di eseguire una misura ordinata dal giudice, nemmeno se la ritiene inadeguata (DTF 135 III 49 consid. 4.1). L'Autorità di protezione è, da parte sua, sola competente per la designazione di un curatore o di un tutore (DTF 135 III 49 consid. 4.1; CR CC I, Meier , n. 18 art. 315/315 a /315 b CC).

### **E. 2.4**

Nel caso in esame, l'intervento del Pretore di \_\_\_\_\_ nell'estate 2019 è avvenuto a seguito di un'istanza di protezione della personalità ex art. 28b CC introdotta CO 2. Vi è stata dapprima una decisione supercautelare, inaudita parte, il 22 luglio 2019, con la quale il Pretore ha previsto unicamente delle misure a tutela della personalità a favore della parte istante (ha vietato ad RE 1 di: avvicinarsi a CO

### **E. 3**

CO 2 sostiene che la decisione del Pretore del 21 agosto 2019, segnatamente l'omologazione del punto

### **E. 5**

Alla luce di quanto procede, il reclamo deve di conseguenza essere respinto, la decisione impugnata deve essere confermata e l'Autorità di protezione va invitata a valutare la messa in atto delle misure e dei correttivi indicati al consid. 4.3.

### **E. 6**

Gli oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza. L'istanza di stralcio della procedura formalizzata da CO 2 ha provocato uno scambio di allegati. Il respingimento dell'istanza comporta la soccombenza di CO 2 in relazione all'istruttoria di detta istanza, con addebito a lei di tassa e spese di giustizia e condanna di quest'ultima a rifondere congrue ripetibili ad RE 1. RE 1 è invece soccombente nella procedura di reclamo. Dovrà di conseguenza rifondere gli oneri della relativa procedura e congrue ripetibili a CO 2. Dagli atti dell'incarto dell'Autorità di protezione risulta che CO 2 ha presentato il 19 agosto 2019 all'Autorità di prima sede un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. L'istanza fa menzione della trasmissione all'ARP di "copia del formulario AG e dei relativi documenti giustificativi", che tuttavia non sono presenti nell'incarto trasmesso alla Camera di protezione. Con scritto 23 agosto 2019 l'Autorità di protezione ha inviato alla Camera di protezione una fotocopia della menzionata istanza 19 agosto 2019, pure priva dei documenti

giustificativi. CO 2 non ha comunque presentato a questa Camera una specifica istanza, per cui la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio si dà come non avvenuta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.